

Il presente memorandum contiene una sintesi delle principali disposizioni normative, pronunce ministeriali e giurisprudenziali in materia fiscale, pubblicate sui quotidiani e riviste specializzate nel mese di gennaio 2022. Il carattere meramente informativo e non esaustivo delle notizie ivi contenute non consente di assumere, sulla base delle segnalazioni riportate nel presente fascicolo, decisioni di natura operativa, la cui adozione non può comunque prescindere da approfondimenti specifici.

Contents

Riscossione – Modello F24 – Istituzione dei codici tributo per la restituzione spontanea del contributo a fondo perduto non spettante di cui all’articolo 2 del D.L. n. 73/2021 e all’articolo 11 del D.L. n. 105/2021.....	3
Dichiarazioni – Approvati i nuovi modelli di dichiarazione IVA/2022.....	4
Imposte sui redditi – Approvazione della Certificazione Unica “CU 2022”	4
Dichiarazioni – Approvati i nuovi modelli 730/2021	5
Dichiarazioni – Approvato il nuovo modello 770/2022.....	5
Approvazione del nuovo modello di cartella di pagamento ai sensi dell’articolo 25 del D.P.R. n. 602/1973	6
Istituzione dei codici tributo per il versamento tramite i modelli F24 e F24 EP delle somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973	6
IVA – Fallimento ante 2021 - <i>Dies a quo</i> per l’emissione della nota di variazione ai sensi dell’articolo 26 del D.P.R. n. 633/1972	7
Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico	8
Dichiarazione dei redditi precompilata 2022 – Proroga dei termini per l’utilizzo dei dati delle spese sanitarie messi a disposizione dal Sistema Tessera sanitaria	13



Dichiarazioni – Approvati n. 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale.....	13
Dichiarazioni – Approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione IVA/2022 relativa all’anno 2021.....	14
Dichiarazioni – Approvato il nuovo modello di dichiarazione “IRAP 2022”.....	14
Dichiarazioni – Approvato il nuovo modello di dichiarazione “Redditi 2022–PF”.....	14
Dichiarazioni – Approvato il nuovo modello “Redditi 2022–ENC”.....	14
Dichiarazioni – Approvato il nuovo modello di dichiarazione “Consolidato Nazionale e Mondiale 2022”.....	15
Dichiarazioni – Approvato il nuovo modello di dichiarazione “Redditi 2022–SP”.....	15
Dichiarazioni – Approvato il nuovo modello di dichiarazione “Redditi 2022–SC”.....	15



Riscossione – Modello F24 – Istituzione dei codici tributo per la restituzione spontanea del contributo a fondo perduto non spettante di cui all’articolo 2 del D.L. n. 73/2021 e all’articolo 11 del D.L. n. 105/2021

Con Risoluzione n. 2/E del 4 gennaio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per la restituzione spontanea, tramite modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 2 del D.L. n. 73/2021 e all’art. 11 del D.L. n. 105/2021.

Preliminarmente, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che:

- l’articolo 2, comma 1, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, al fine di favorire la continuità delle attività economiche per le quali sia stata disposta, nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e la data di entrata in vigore della legge di conversione dell’anzidetto decreto, la chiusura per un periodo complessivo di almeno cento giorni, ha istituito un fondo, denominato “Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse”;
- il decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, del 9 settembre 2021 ha individuato i soggetti beneficiari delle risorse del richiamato Fondo, nonché l’ammontare dell’aiuto concedibile e le relative modalità di erogazione, prevedendo che l’aiuto è riconosciuto sotto forma di contributo a fondo perduto.

Il Provvedimento prot. n. 336230 del 29 novembre 2021 ha approvato le modalità attuative per il riconoscimento del contributo di cui trattasi, stabilendo che:

- le somme dovute a titolo di restituzione del contributo erogato non spettante, oltre interessi e sanzioni, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato con le modalità di cui all’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, esclusa la compensazione ivi prevista;
- il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito di rinuncia, può regolarizzare l’indebita percezione restituendo spontaneamente il contributo ed i relativi interessi, versando le relative sanzioni mediante applicazione delle riduzioni di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997.

Tanto premesso, per consentire la restituzione spontanea del contributo a fondo perduto non spettante, erogato mediante accredito su conto corrente, nonché il versamento dei relativi interessi e sanzioni, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (c.d. F24 ELIDE), si istituiscono i seguenti codici tributo:

- “8137” denominato “Contributo a fondo perduto per attività chiuse – Restituzione spontanea - CAPITALE – art. 2, DL n. 73 del 2021 e art. 11, DL n. 105 del 2021”;
- “8138” denominato “Contributo a fondo perduto per attività chiuse – Restituzione spontanea - INTERESSI – art. 2, DL n. 73 del 2021 e art. 11, DL n. 105 del 2021”;



- “8139” denominato “Contributo a fondo perduto per attività chiuse – Restituzione spontanea - SANZIONE – art. 2, DL n. 73 del 2021 e art. 11, DL n. 105 del 2021”

In sede di compilazione del modello “F24 ELIDE”, i suddetti codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “*importi a debito versati*”, indicando:

- nel campo “tipo”, la lettera “R”;
- nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui è stato riconosciuto il contributo, nel formato “AAAA”.

Dichiarazioni – Approvati i nuovi modelli di dichiarazione IVA/2022

Con Provvedimento 14 gennaio 2022, prot. n. 11160/2022, pubblicato sul sito *internet* dell’Agenzia delle Entrate il 14 gennaio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha approvato, con le relative istruzioni, i modelli di dichiarazione IVA/2022 concernenti l’anno 2021, da presentare nell’anno 2022 ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

In particolare, i modelli approvati sono i seguenti:

- modello IVA/2022;
- modello IVA BASE/2022.

Imposte sui redditi – Approvazione della Certificazione Unica “CU 2022”

Con Provvedimento 14 gennaio 2022, prot. n. 11169/2022, pubblicato sul sito *internet* dell’Agenzia delle Entrate il 14 gennaio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha approvato, con le relative istruzioni, la Certificazione Unica “CU 2022”, relativa all’anno 2021, da trasmettere all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo 2022 e da utilizzare per attestare:

- l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, di quelli equiparati ed assimilati, di cui agli articoli 49 e 50 del TUIR, corrisposti nell’anno 2021 e assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo di imposta e ad imposta sostitutiva;
- l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi di cui agli articoli 53 e 67, comma 1, dello stesso TUIR;
- l’ammontare complessivo delle provvigioni comunque denominate per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, corrisposte nel 2021;
- l’ammontare complessivo dei compensi erogati nel 2021 a seguito di procedure di pignoramenti presso terzi;
- l’ammontare complessivo delle somme erogate a seguito di procedure di esproprio;
- l’ammontare complessivo dei corrispettivi erogati nel 2021 per prestazioni relative a contratti d’appalto per cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell’articolo 25-ter del D.P.R. n. 600/1973;



- l'ammontare complessivo delle indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia;
- l'ammontare complessivo dei corrispettivi erogati per contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni (locazioni brevi);
- le relative ritenute d'acconto operate;
- le detrazioni effettuate.

La Certificazione Unica viene inoltre utilizzata per l'attestazione dell'ammontare complessivo dei redditi corrisposti nell'anno 2021 che non hanno concorso alla determinazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi, dei dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta agli enti previdenziali.

Dichiarazioni – Approvati i nuovi modelli 730/2021

Con Provvedimento 14 gennaio 2022, prot. n. 11185/2022, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate il 14 gennaio 2022, l'Agenzia delle Entrate ha approvato, unitamente alle relative istruzioni, i modelli di dichiarazione Modello 730, nonché la bolla per la consegna del modello 730-1, che i soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale devono presentare nell'anno 2022 agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

In particolare, i modelli approvati sono i seguenti:

- 730/2022, relativo alla dichiarazione semplificata agli effetti delle imposte sul reddito delle persone fisiche che i contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale devono presentare nell'anno 2022, per i redditi prodotti nell'anno 2021;
- 730-1, riguardante le scelte per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF;
- 730-2 per il sostituto d'imposta e 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, contenenti la ricevuta dell'avvenuta consegna della dichiarazione da parte del contribuente;
- 730-3, relativo al prospetto di liquidazione dell'assistenza fiscale prestata;
- 730-4 e 730-4 integrativo, concernenti la comunicazione, la bolla di consegna e la ricevuta del risultato contabile al sostituto d'imposta;
- bolla per la consegna dei modelli 730 e/o 730-1.

Dichiarazioni – Approvato il nuovo modello 770/2022

Con Provvedimento 14 gennaio 2021, prot. n. 11224/2022, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate il 14 gennaio 2022, l'Agenzia delle Entrate ha approvato, con le relative istruzioni, il modello 770/2022, relativo all'anno d'imposta 2021, da utilizzare per comunicare i dati relativi alle ritenute operate nell'anno 2021 e i relativi versamenti, nonché le ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale ovvero operazioni di natura finanziaria e i versamenti effettuati dai sostituti d'imposta.



Il predetto modello 770/2022 è utilizzato, altresì, per l'indicazione delle compensazioni operate nonché per l'indicazione dei crediti d'imposta utilizzati e dei dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi.

Approvazione del nuovo modello di cartella di pagamento ai sensi dell'articolo 25 del D.P.R. n. 602/1973

Con Provvedimento 17 gennaio 2022, n. prot. 14113/2022, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate il 18 gennaio 2022, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello di cartella di pagamento ai sensi dell'articolo 25 del D.P.R. n. 602/1973.

In particolare, con il punto 1.1 del Provvedimento in esame è approvato il modello di cartella di pagamento che l'Agente della riscossione è tenuto ad utilizzare per le cartelle relative ai carichi affidatigli a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Il successivo punto 1.2 stabilisce che, per le cartelle relative ai carichi affidati all'Agente della riscossione fino al 31 dicembre 2021, resta fermo il modello approvato con Provvedimento prot. n. 134363 del 14 luglio 2017.

Istituzione dei codici tributo per il versamento tramite i modelli F24 e F24 EP delle somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell'articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973

Con n. 5/E del 19 gennaio 2022, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite i modelli F24 e F24 Enti Pubblici (F24 EP), delle somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell'articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973.

Detti codici tributo vengono analiticamente riportati nella tabella contenuta nell'anzidetta Risoluzione.

I suddetti codici sono utilizzabili nell'eventualità in cui il contribuente, destinatario della comunicazione inviata ai sensi dell'articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, intenda versare solo una quota dell'importo complessivamente ivi richiesto.

In tal caso, deve essere predisposto un modello F24 nel quale i codici istituiti sono esposti nella sezione "Erario", esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", riportando anche, nei campi specificamente denominati, il codice atto e l'anno di riferimento (nel formato "AAAA") reperibili all'interno della stessa comunicazione.

Si precisa che i codici tributo 959F, 960F, 961F, 962F, 963F, 964F, 965F, 966F e 967F possono essere utilizzati anche nel modello F24 EP.

In tal caso gli stessi codici sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati". Il campo "sezione" è valorizzato con "Erario" (valore F); il campo "codice atto" e

il campo “*riferimento B*” sono valorizzati con il codice atto e l’anno di riferimento, nel formato “AAAA”, reperibili all’interno della stessa comunicazione.

IVA – Fallimento ante 2021 - *Dies a quo* per l’emissione della nota di variazione ai sensi dell’articolo 26 del D.P.R. n. 633/1972

Con la risposta ad interpello n. 50 del 25 gennaio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’individuazione del *dies a quo* per l’emissione di note di variazione nell’ipotesi di procedura fallimentare avviata prima del 26 maggio 2021.

Nel quesito proposto, la società istante, vantante un ingente credito nei confronti di un cliente fallito, chiede di conoscere il *dies a quo* a partire dal quale può emettere la relativa nota di variazione in diminuzione, ai sensi dell’articolo 26, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972, così da poter recuperare l’IVA originariamente indicata sulle fatture messe.

In particolare, l’istante chiede se tale momento sia da individuarsi:

- a) nello spirare del termine perentorio di 15 giorni dalla notifica ai creditori del progetto di riparto, che risulterebbe spirato nel corso del 2020;
- b) nel momento di intervenuta esecutività del piano di riparto finale, realizzatasi nel 2021 al termine della procedura fallimentare in seguito alla notifica alla Società del relativo decreto di esecutività emesso dal giudice delegato.

Nell’ipotesi in cui il presupposto dell’emissione della nota di variazione sia da ricondursi al momento di esecutività del piano di riparto, la Società chiede, inoltre, se la nota di credito debba confluire nella dichiarazione IVA relativa all’anno di imposta nel corso del quale tale documento rettificativo è emesso e registrato oppure, per competenza, all’interno della dichiarazione IVA relativa all’anno di imposta in cui si verifica il presupposto per operare la variazione in diminuzione.

Preliminarmente, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che il D.L. n. 73/2021 (cd. Decreto Sostegni-*bis*) ha apportato significative modifiche al contenuto del predetto articolo 26 in materia di emissione della nota di variazione nell’ipotesi di procedure esecutive, modifiche applicabili, tuttavia, per espressa previsione normativa, alle procedure avviate successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, cioè dal 26 maggio 2021.

Ciò comporta che, per le procedure concorsuali avviate prima del 26 maggio 2021, quale quella oggetto di interpello, continua ad essere applicata la disciplina previgente secondo la quale, per l’emissione delle note di credito, è richiesta la conclusione infruttuosa delle stesse procedure.

Pertanto, nel caso oggetto di interpello, è necessario che la procedura si sia conclusa infruttuosamente, vale a dire, per ciò che attiene al fallimento, che sia scaduto il termine per le osservazioni al piano di riparto stabilito con decreto dal giudice delegato ovvero, in assenza del piano di riparto, sia scaduto quello per il reclamo al decreto di chiusura del fallimento stesso.



Solo dopo che sia stata conseguita la certezza della infruttuosità del credito, ovvero dopo l'acquisizione di definitività del piano di riparto dell'attivo predisposto dal curatore o dal commissario liquidatore sarà possibile emettere la nota di variazione IVA.

Con riferimento al caso specifico, l'Amministrazione finanziaria ha, quindi, affermato che il presupposto per l'emissione della nota di credito è rappresentato dalla definitività del piano di riparto finale, che si è verificata nel corso del 2021.

Riguardo al termine entro il quale può essere emessa la nota di variazione in diminuzione (da cui dipende lo spirare del diritto alla detrazione della relativa imposta) e alla individuazione della dichiarazione annuale IVA nella quale far confluire la nota stessa, l'Agenzia delle Entrate, facendo riferimento alla Circolare n. 20/E del 2021, ha precisato che la nota di variazione in diminuzione deve essere emessa entro il termine di presentazione ordinario della dichiarazione annuale IVA relativa all'anno nel quale si sono verificati i presupposti per operare la variazione in diminuzione e andrà a confluire nella dichiarazione relativa all'anno di emissione.

Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico

Con Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2022, sono state introdotte misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.

Riportiamo qui di seguito le misure da noi ritenute maggiormente significative.

Misure di sostegno per le attività chiuse (articolo 1)

L'articolo 1 del D.L. n. 4/2022 (cd. Decreto Ristori ter), al comma 1, incrementa di 20 milioni di euro per l'anno 2022 il fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse, istituito dall'articolo 2 del D.L. n. 73/2021, le cui risorse sono destinate a favorire la continuità delle attività che risultano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione adottate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.L. n. 221/2021.

Il successivo comma 2 dell'articolo 1 in esame prevede che per i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, le cui attività sono vietate o sospese fino al 31 gennaio 2022 ai sensi del citato articolo 6, comma 2, del D.L. n. 221/2021, sono sospesi:



- a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973 e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti di imposta, nel mese di gennaio 2022;
- b) i termini dei versamenti relativi all'IVA in scadenza nel mese di gennaio 2022.

Ai sensi del successivo comma 3, i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2022. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio (articolo 2)

L'articolo 2, comma 1, del Decreto Legge in commento ha istituito un fondo, denominato «Fondo per il rilancio delle attività economiche», con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato alla concessione di aiuti in forma di contributo a fondo perduto a favore delle imprese, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007: 47.19, 47.30, 47.43, tutte le attività dei gruppi 47.5 e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99.

Il comma 2 dell'articolo 2 del D.L. n. 4/2021 dispone che per accedere al fondo le imprese devono presentare un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro e aver subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al trenta per cento rispetto al 2019.

Ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rilevano i ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, relativi ai periodi di imposta 2019 e 2021.

Alla data di presentazione della domanda, le imprese beneficiarie devono, altresì:

- avere sede legale o operativa nel territorio dello Stato e risultare regolarmente costituite, iscritte e “attive” nel Registro delle imprese;
- non essere state in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
- non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come da definizione di cui all'articolo 2, punto 18, del regolamento UE n. 651/2014;
- non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d), del D.Lgs. n. 231/2001.

Il successivo comma 3 subordina l'operatività della misura in parola al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Sezione 3.1 del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» di cui alla comunicazione della Commissione europea 2020/C 91 I/01 e successive modificazioni.



Il comma 4 dell'articolo 2 del D.L. n. 4/2021 disciplina le modalità di presentazione delle domande di contributo al Ministero dello sviluppo economico, demandando la disciplina di dettaglio a un provvedimento ministeriale con il quale verranno fornite, altresì, le occorrenti indicazioni operative in merito alle modalità di concessione ed erogazione degli aiuti e ogni altro elemento necessario all'attuazione della misura prevista dall'esaminato articolo.

Il successivo comma 5 riconosce a ciascuna delle imprese aventi diritto un contributo determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile dei ricavi relativi all'esercizio 2021 e l'ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti all'esercizio 2019.

In particolare:

- a) sessanta per cento per i soggetti con ricavi relativi all'esercizio 2019 non superiori a quattrocentomila euro;
- b) cinquanta per cento per i soggetti con ricavi relativi all'esercizio 2019 superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro;
- c) quaranta per cento per i soggetti con ricavi relativi all'esercizio 2019 superiori a un milione di euro e fino a due milioni di euro.

Ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 in esame, l'importo del contributo è ridotto qualora necessario al fine di garantire il rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.

Il successivo comma 7 dispone che, qualora la dotazione finanziaria stanziata non sia sufficiente a soddisfare la richiesta di agevolazione riferita a tutte le istanze ammissibili, successivamente al termine ultimo di presentazione delle stesse, il Ministero dello sviluppo economico provvede a ridurre in modo proporzionale il contributo sulla base delle risorse finanziarie disponibili e del numero di istanze ammissibili pervenute, tenendo conto delle diverse fasce di ricavi previste dal su esaminato comma 5.

Ulteriori misure di sostegno per attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica (articolo 3)

L'articolo 3, comma 1, del D.L. n. 4/2022 dispone l'integrazione di 20 milioni di euro, per l'anno 2022, della dotazione del Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19 di cui all'articolo 26 del D.L. n. 41/2021, da destinare ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici.

Il comma 2 dell'articolo 3 del D.L. n. 4/2022 interviene sull'articolo 1-ter del D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 106/2021, recante contributi per l'anno 2021 da destinare ai settori del wedding, dell'intrattenimento e dell'Hotellerie-Restaurant-Catering (HORECA).



In particolare, la lettera a) del comma 2 dell'articolo 3 in esame, intervenendo sull'articolo 1-ter del D.L. n. 73/2021, ne amplia la relativa platea anche ad altri settori in difficoltà, rafforzando così il sostegno alle imprese esercenti attività particolarmente colpite dagli effetti dell'emergenza epidemiologica.

La successiva lettera b) del comma 2 dell'articolo 3 del D.L. n. 4/2022, inserisce, dopo il comma 2, il comma 2-bis, all'articolo 1-ter del D.L. n. 73/2021, che stanziava 40 milioni di euro per l'anno 2022 da destinare ad interventi per le imprese che svolgono, come attività prevalente, una di quelle identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007: 96.09.05 (organizzazione feste e cerimonie), 56.10 (ristorazione), 56.21 (catering), 56.30 (Bar caffè), 93.11.2 (gestione delle piscine) e che, nell'anno 2021, hanno subito una riduzione dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, non inferiore al 40 per cento rispetto ai ricavi del 2019. Per le imprese costituite nel corso dell'anno 2020, in luogo dei ricavi, la predetta riduzione deve far riferimento all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della partita IVA rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2021.

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 in esame, il credito di imposta, introdotto dall'articolo 48-bis del D.L. n. 34/2020 nel settore tessile, della moda e degli accessori per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino, è riconosciuto, per l'esercizio in corso al 31 dicembre 2021, alle imprese nel settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria che svolgono attività di commercio al dettaglio in esercizi specializzati di prodotti tessili (codice ATECO 47.51), di articoli di abbigliamento (codice ATECO 47.71) e di calzature e articoli in pelle (codice ATECO 47.72).

Credito d'imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione di immobili (articolo 5)

L'articolo 5, comma 1, del D.L. n. 4/2021 ha disposto che il credito di imposta di cui all'articolo 28 del D.L. n. 34/2020, previsto in relazione alle spese sostenute a fronte dei canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, spetta alle imprese del settore turistico, con le modalità e alle condizioni ivi indicate in quanto compatibili, in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.

Ai sensi del successivo comma 2, l'anzidetto credito di imposta spetta a condizione che i soggetti ivi indicati abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2022 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno 2019.

Il comma 3 dell'articolo 5 del D.L. n. 4/2022 prevede che le esaminate disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19



marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.

Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese energivore (articolo 15)

L'articolo 15, comma 1, del D.L. n. 4/2022 riconosce alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell'ultimo trimestre 2021 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.

Il successivo comma 2 dispone che il credito d'imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D. Lgs. n. 241/1997, e che non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della L. n. 244/2007, e di cui all'articolo 34 della L. n. 388/2000.

Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR, ed è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche (articolo 28)

L'articolo 28, comma 1, lettera a), del D.L. n. 4/2022 apporta modifiche all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b) del D.L. n. 34/2020, che regola le opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione del credito in luogo delle detrazioni fiscali.

A seguito della novella legislativa, la lettera a) dell'articolo 121 del D.L. n. 34/2020 prevede ora, in caso di opzione per lo sconto in fattura, la facoltà dei fornitori che hanno effettuato gli interventi di cedere il credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza possibilità di successiva cessione.

La successiva lettera b) dell'articolo 121 del D.L. n. 34/2020, come modificata, ora dispone, in caso di opzione per la cessione del credito, la facoltà del beneficiario originario di cedere il credito ad altri



sogetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione.

Ai sensi del successivo comma 2 dell'articolo 28 del D.L. n. 4/2022, i crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell'articolo 121 del D.L. n. 34/2020, ovvero dell'opzione di cui al comma 1 dell'articolo 122 del medesimo D.L. n. 34/2020, possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini ivi previsti.

Infine, il comma 3 dell'articolo 28 in esame sancisce la nullità dei contratti di cessione conclusi in violazione delle anzidette disposizioni.

Entrata in vigore (articolo 33)

L'art. 33, comma 1, del D.L. n. 4/2022 stabilisce che l'esaminato Decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (27 gennaio 2022).

Dichiarazione dei redditi precompilata 2022 – Proroga dei termini per l'utilizzo dei dati delle spese sanitarie messi a disposizione dal Sistema Tessera sanitaria

Con Provvedimento 28 gennaio 2022, prot. n. 28825/2022, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate il 28 gennaio 2022, l'Agenzia delle Entrate ha prorogato i termini per l'utilizzo dei dati delle spese sanitarie messi a disposizione dal Sistema Tessera Sanitaria.

In particolare, il Documento in esame ha previsto delle deroghe ai termini individuati dal Provvedimento n. 115304 del 6 maggio 2019, disponendo che:

- ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, il Sistema Tessera Sanitaria, dal 16 marzo 2021, mette a disposizione dell'Agenzia delle Entrate i dati delle spese sanitarie 2021 e dei relativi rimborsi;
- l'opposizione a rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate i dati delle spese sanitarie e dei relativi rimborsi per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata può essere effettuata:
 1. fino all'8 febbraio 2022, con riferimento ai dati aggregati relativi ad una o più tipologie di spesa;
 2. dal 16 febbraio 2022 al 15 marzo 2022, in relazione ad ogni singola voce di spesa.

Dichiarazioni – Approvati n. 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale

Con Provvedimento 31 gennaio 2022, prot. n. 29368/2022, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate il 31 gennaio 2022, l'Agenzia delle Entrate ha approvato, con le relative istruzioni, n.



175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, da utilizzare per il periodo d'imposta 2021.

Con il medesimo Provvedimento sono state individuate le modalità per l'acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2021 e il programma delle elaborazioni degli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili a partire dal periodo d'imposta 2022.

Dichiarazioni – Approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione IVA/2022 relativa all'anno 2021

Con Provvedimento 31 gennaio 2022, prot. n. 30720/2022, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate il 31 gennaio 2022, l'Agenzia delle Entrate ha approvato le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello dichiarazione IVA/2022 e nel modello di dichiarazione IVA BASE 2022, relativi all'anno 2021.

Dichiarazioni – Approvato il nuovo modello di dichiarazione “IRAP 2022”

Con Provvedimento 31 gennaio 2022, prot. n. 30729/2022, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate il 31 gennaio 2022, l'Agenzia delle Entrate ha approvato, con le relative istruzioni, il modello di dichiarazione “IRAP 2022”, da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive per l'anno 2021.

Dichiarazioni – Approvato il nuovo modello di dichiarazione “Redditi 2022–PF”

Con Provvedimento 31 gennaio 2022, prot. n. 30730/2022, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate il 31 gennaio 2022, l'Agenzia delle Entrate ha approvato, con le relative istruzioni, il modello di dichiarazione “Redditi 2022-PF” che le persone fisiche devono presentare nell'anno 2022, per il periodo d'imposta 2021, ai fini delle imposte sui redditi.

Il modello in esame si compone anche dei modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indicatori sintetici di affidabilità fiscale, che sono approvati con apposito Provvedimento.

È altresì approvata la scheda da utilizzare ai fini delle scelte della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF da parte dei soggetti che presentano la dichiarazione e da parte dei soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), del D.P.R. n. 600/1973.

Dichiarazioni – Approvato il nuovo modello “Redditi 2022–ENC”

Con Provvedimento 31 gennaio 2022, prot. n. 30733/2022, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate il 31 gennaio 2022, l'Agenzia delle Entrate ha approvato, con le relative istruzioni, il modello di dichiarazione “Redditi 2022–ENC” che gli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti ed equiparati devono presentare nell'anno 2022, ai fini delle imposte sui redditi.



Il modello in esame comprende anche i modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indicatori sintetici di affidabilità fiscale che sono approvati con apposito Provvedimento.

Dichiarazioni – Approvato il nuovo modello di dichiarazione “Consolidato Nazionale e Mondiale 2022”

Con Provvedimento 31 gennaio 2022, prot. n. 30734/2022, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate il 31 gennaio 2022, l'Agenzia delle Entrate ha approvato, con le relative istruzioni, il modello di dichiarazione “Consolidato Nazionale e Mondiale 2022”, da presentare nell'anno 2022, ai fini della dichiarazione dei soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti nonché dei soggetti ammessi alla determinazione dell'unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti.

Dichiarazioni – Approvato il nuovo modello di dichiarazione “Redditi 2022–SP”

Con Provvedimento 31 gennaio 2022, prot. n. 30742/2022, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate il 31 gennaio 2022, l'Agenzia delle Entrate ha approvato, con le relative istruzioni, il modello di dichiarazione “Redditi 2022–SP”, che le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate devono presentare nell'anno 2022 ai fini delle imposte sui redditi.

Dichiarazioni – Approvato il nuovo modello di dichiarazione “Redditi 2022–SC”

Con Provvedimento 31 gennaio 2022, prot. n. 30745/2022, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate il 31 gennaio 2022, l'Agenzia delle Entrate ha approvato, con le relative istruzioni, il modello di dichiarazione “Redditi 2022-SC” che le società e gli enti commerciali residenti nel territorio dello Stato ed i soggetti non residenti equiparati devono presentare nell'anno 2022 ai fini delle imposte sui redditi.

Il modello in esame contiene anche i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indicatori sintetici di affidabilità fiscale che sono approvati con un apposito Provvedimento.

